

(N. 743)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1949

Corresponsione dell'assegno supplementare di contingenza ai pensionati della previdenza sociale per l'anno 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — L'interessamento del Governo, inteso al miglioramento progressivo delle provvidenze sociali, ha trovato, recentemente, ulteriore espressione nella legge 14 giugno 1949, n. 322, con la quale è stata stabilita la concessione di un assegno supplementare di contingenza, in aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza previsto, a favore dei titolari di pensioni di invalidità e di vecchiaia e di quelle ai superstiti liquidate dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, istitutivo del Fondo di solidarietà sociale. La misura dell'anzidetto assegno supplementare di contingenza è stata fissata dall'articolo 2 della citata legge 14 giugno 1949, fino al 31 dicembre 1949, nella misura di:

lire 900 mensili per i pensionati di età superiore ai 65 anni;

lire 600 mensili per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di reversibilità in seguito a morte di assicurato o pensionato.

Per la concessione di detto assegno supplementare lo Stato ha concorso, come è noto, con un contributo straordinario di lire 6.900 milioni, che è stato utilizzato per la corresponsione dell'assegno stesso nel primo semestre di applicazione della legge.

Con l'unito disegno di legge si provvede ad assicurare la continuazione dell'assegno supplementare di contingenza per l'anno 1950 confermandone la misura in lire 900 e lire 600 mensili.

Il disegno di legge stabilisce, inoltre, che della corresponsione dell'assegno supplementare per l'anno 1950 si tiene conto agli effetti della determinazione degli oneri gravanti sul Fondo di solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.

Giova peraltro porre in rilievo che il favorevole andamento finanziario del fondo di solidarietà sociale per l'anno 1949, anche per effetto del concorso straordinario dello Stato di 6.900 milioni e dei recuperi operati a carico dei pensionati occupati al lavoro, consente

di prevedere che l'attuale aliquota contributiva (4,50 per cento delle retribuzioni fino al massimale di legge e precisamente 3 per cento a carico dei datori di lavoro e 1,50 a carico dei lavoratori) non sarà aumentata e che il gettito contributivo dell'anno 1950 con l'aggiunta del previsto avanzo di gestione dell'anno 1949 permetterà di fronteggiare l'intero fabbisogno corrispondente alle erogazioni per l'assegno di contingenza previsto dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e per l'assegno supplementare di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 322.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza previsto dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322, a favore dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è corrisposto nella stessa misura stabilita dall'articolo 2 della legge predetta.

Della corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma si tiene conto nella determinazione degli oneri gravanti sul Fondo di solidarietà sociale, agli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.